

Messaggio

numero
8083

data
17 novembre 2021

competenza
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Modifica della Legge di applicazione e complemento del Codice civile del 18 aprile 1911: applicazione dell'articolo 28c del Codice civile concernente l'impiego della sorveglianza elettronica in ambito civile a tutela delle vittime di violenza domestica e di stalking

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la modifica della Legge di applicazione e complemento del Codice civile del 18 aprile 1911 in vista dell'entrata in vigore, con effetto al 1° gennaio 2022, dell'art. 28c del Codice civile (CC) relativo all'impiego della sorveglianza elettronica in ambito civile, come disposto dalla Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza del 14 dicembre 2018 (RU 2019 2273).

Nell'ottica di implementare a livello cantonale il nuovo disposto di legge a tutela delle vittime di violenza e di stalking, il presente messaggio è chiamato a definire in particolare l'autorità cantonale competente per l'esecuzione della misura di carattere civile, rinviando a uno specifico regolamento la definizione delle modalità e della procedura¹.

I. CONTESTO

La sorveglianza elettronica di cui al nuovo art. 28c CC va inserita nel contesto più ampio delle misure di protezione delle vittime di violenza domestica introdotte a livello federale negli ultimi anni, in particolare nell'ambito civile, in materia di protezione della personalità (cfr. Messaggio concernente la Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza dell'11 ottobre 2017, FF 2017 6267, pagg. 6273-6282 e pagg. 6299-6303).

Una breve panoramica in questo complesso universo ci permette di comprendere quanto, troppo spesso, delle relazioni che trovano fondamento e origine all'interno della famiglia o della coppia e che dovrebbero pertanto essere basate sull'armonia, sfociano in situazioni che necessitano un importante coinvolgimento da parte delle istituzioni. Dalla statistica criminale di polizia dell'Ufficio federale di statistica emerge che nel 2020, a livello svizzero sono stati registrati 20'123 reati commessi in ambito domestico. Nella maggior parte dei casi la violenza è esercitata nei rapporti di coppia, attuali o passati, etero od omosessuali, riguardando in misura significativa anche diverse costellazioni familiari, manifestandosi ad esempio fra genitori e figli o tra fratelli e sorelle. Nel 72% dei casi registrati in Svizzera la vittima è una donna, nel restante 28% è un uomo. Nello stesso 2020 nel Canton Ticino sono state registrate 607 infrazioni in ambito familiare, in massima parte lesioni personali

¹ Nel rispetto del principio della neutralità di genere, l'uso del maschile nel presente messaggio va compreso con una connotazione inclusiva femminile.

semplici, minacce o ingiurie. La Polizia cantonale ha compiuto lo scorso anno 1'105 interventi per arginare episodi di violenza domestica e proteggerne le vittime. Nella maggioranza dei casi (76%) si tratta di violenza fra coniugi o ex coniugi; nel 28% entrambe le parti sono svizzere, la relazione svizzero-straniero è presente nel 43% dei casi, quella straniero-straniero nel 29% delle coppie. In 187 casi su 1'105 interventi l'autore si è allontanato dal domicilio in maniera volontaria, in 82 casi si è proceduto a ordinare l'allontanamento in base alla Legge sulla polizia (cfr. Rapporto di attività 2020 della Polizia cantonale). Per quanto riguarda gli autori degli atti violenti in ambito domestico, si evidenzia come l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa della Divisione della giustizia abbia preso a carico 118 persone segnalate dalla Polizia cantonale (cfr. Rendiconto 2020, Dipartimento delle istituzioni, pagg. 59-60). Lo scorso anno la Casa delle donne ha ospitato 15 donne vittime di violenza domestica e 12 bambini (cfr. Rendiconto attività 2020 Associazione Consultorio delle donne, pag. 13) mentre Casa Armònia ha accolto 12 donne e 10 bambini (cfr. Rendiconto attività 2020 Casa Armònia e Consultorio Alissa, pag. 4).

Le cifre ufficiali suesposte – che fotografano solo una parte del fenomeno, a causa della difficoltà e resistenza a segnalare e denunciare gli episodi da parte delle vittime, per tutta una serie di motivi – forniscono un quadro dell'incidenza della violenza domestica in Svizzera e nel Canton Ticino sulla quale Confederazione, Cantoni, Comuni e Società civile sono impegnati in maniera importante. In questo contesto, anche il nostro Cantone, conformemente all'Obiettivo 34 del Programma di Legislatura 2019-2023, procederà a formalizzare assi strategici e obiettivi per la lotta al fenomeno della violenza domestica in particolare, attraverso un Piano d'azione cantonale. Tale documento, che verrà presentato prossimamente, terrà conto di tutte le differenti articolazioni sul tema sia a livello nazionale che internazionale quali, in particolare i sette assi d'intervento definiti dalla Conferenza svizzera contro la violenza domestica nell'ottica dell'implementazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), i dieci temi prioritari convenuti tra Confederazione e Cantoni in tale ambito, la conseguente Roadmap sottoscritta tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia, la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali nonché delle prime risultanze del progetto di Piano d'azione nazionale in ambito di violenza domestica in elaborazione presso l'Ufficio federale dell'uguaglianza.

II. LEGISLAZIONE FEDERALE

In Svizzera è diventata normativa al 1° aprile 2018 la già citata Convenzione di Istanbul che pone in luce i temi della prevenzione, della protezione delle vittime, del perseguimento degli autori e delle politiche coordinate. Queste ultime prevedono che tutti, singoli cittadini e istituzioni, siano coinvolti e agiscano contro la violenza. Con l'adesione a tale Convenzione, la Svizzera ha riconosciuto l'urgenza della tematica e la responsabilità della Società nel suo insieme nella prevenzione, nella protezione delle vittime e nel perseguimento penale contestuale alla violenza domestica in senso ampio. La Svizzera soddisfa già oggi in buona parte i requisiti posti dalla Convenzione. Le misure di diritto civile introdotte con le nuove normative del Codice civile oggetto del presente messaggio superano i requisiti della Convenzione (cfr. FF 2017 6342 e 6343).

1. La sorveglianza elettronica in ambito civile

Il 1° luglio 2020 è entrata in vigore la Legge federale per migliorare la protezione delle vittime di violenza che modifica il Codice civile (CC), il Codice di procedura civile (CPC), il Codice penale (CP) e il Codice penale militare (CPM). Lo scopo della nuova normativa è quello di colmare le lacune legislative constatate (cfr. Messaggio citato, FF 2017 6291 segg.), migliorando la protezione delle vittime di violenza domestica e di stalking, tutelando mediante varie misure da azioni che ledono o minacciano la loro integrità psichica, sessuale e sociale. Per quanto attiene al diritto civile, i miglioramenti introdotti dalla predetta Legge, con effetto al 1° gennaio 2022, riguardano unicamente l'articolo 28c CC oggetto del presente messaggio (gli ulteriori entrati in vigore al 1° luglio 2020 non hanno richiesto l'adeguamento della legislazione cantonale e riguardano, nello specifico, l'art. 28b cpv. 3^{bis} e gli artt. 114 lett. f e 115 cpv. 2 CPC, l'art. 243 cpv. 2 lett. b CPC e l'art. 343 cpv. 1^{bis} CPC, RU 2019 2273, FF 2017 6267). Come già indicato *ab initio*, la nuova misura di sorveglianza elettronica di cui all'articolo 28c CC va contestualizzata rispetto alle altre misure di protezione delle vittime di violenza domestica introdotte negli anni e nei differenti ambiti.

Il nuovo articolo 28c CC introduce la base legale per la sorveglianza elettronica geolocalizzata passiva (differita) di una persona (autore della lesione) nei cui confronti il giudice civile – in Ticino, il Pretore e il Pretore aggiunto di cui all'articolo 37 capoverso 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria – ha disposto un'ordinanza restrittiva. Tale norma concretizza le disposizioni civili – e non penali – in materia di protezione della personalità elencando delle misure che il Pretore, rispettivamente il Pretore aggiunto, può adottare, su richiesta dell'attore/vittima, per evitare o far cessare una lesione illecita della personalità (il divieto di avvicinarsi alla vittima, il divieto di mettersi in contatto con la stessa, il divieto di trattenersi in determinati luoghi, e nel caso in cui l'autore viva con l'attore/vittima può ordinare l'allontanamento dall'abitazione, cfr. art. 28b CC). La sorveglianza elettronica può essere ordinata sia dal giudice che ha disposto un divieto secondo l'articolo 28b CC sia dal giudice dell'esecuzione, nel caso in cui emerga che il divieto di per sé non produce alcun effetto. In Ticino, il Pretore e il Pretore aggiunto, istruiscono e giudicano le cause civili in materia, fungendo altresì da giudice dell'esecuzione delle decisioni ai sensi degli articoli 335 e seguenti CPC. La sorveglianza elettronica è una misura quindi che permette di controllare in maniera differita nel tempo, il rispetto del divieto imposto dal giudice civile tramite l'ordinanza restrittiva, dissuadendo così la persona per cui è stata decisa la sorveglianza, dall'infrangere tale divieto.

In base alla nuova normativa di sorveglianza elettronica in ambito civile definita dall'articolo 28c CC, il Pretore o il Pretore aggiunto può ordinare l'impiego di un dispositivo elettronico se le misure meno incisive non hanno avuto successo o appaiono insufficienti a priori, seppur sempre, su richiesta della parte lesa/vittima. La sorveglianza elettronica deve quindi sembrare opportuna e necessaria per l'esecuzione del divieto e nel suo complesso deve essere anzitutto proporzionata, soprattutto se le misure meno incisive non hanno avuto successo o appaiono insufficienti a priori. Il Pretore, rispettivamente il Pretore aggiunto, deve in ogni caso verificare che siano adempiute le condizioni per disporre una restrizione di un diritto fondamentale (la libertà personale di colui che deve portare il dispositivo) secondo l'articolo 36 della Costituzione federale. È quindi evidente che la misura disposta dal nuovo articolo 28c CC d'uso di un sistema di sorveglianza

geolocalizzato in modalità differita non è una misura adatta in situazione di grave pericolo, laddove altre misure vanno previste (cfr. FF 2017 6297).

La nuova norma civile contempla la forma passiva (differita) di sorveglianza, ovvero implica la registrazione per il tramite di un dispositivo di sorveglianza elettronica geolocalizzato quale il braccialetto elettronico, degli spostamenti dell'autore in una zona specifica al di fuori della zona di esclusione (es. perimetro definito nei pressi del domicilio dell'attore/vittima, luogo di lavoro, scuole frequentate dai figli) e l'analisi a posteriori degli stessi. La sorveglianza passiva esclude pertanto l'intervento immediato dell'autorità in caso di allerta derivante dalla violazione del perimetro definito tramite il dispositivo di geolocalizzazione, rispettivamente l'entrata nella zona di esclusione. Il Legislatore federale ha ritenuto questa misura, in ambito civile, quale ulteriore protezione efficace delle vittime di violenza e di stalking. L'eventuale infrazione all'ordinanza restrittiva viene infatti registrata e ciò, a mente del Legislatore, può costituire, a tutti gli effetti, un deterrente, ovvero un mezzo di pressione per dissuadere l'autore dal violare l'ordine restrittivo di divieto di avvicinamento. Allo stesso tempo viene migliorata la situazione probatoria della vittima. Grazie infatti alla funzione probatoria di dati geolocalizzati derivanti dall'applicazione del braccialetto elettronico è facilitata l'esecuzione della pena comminata dell'articolo 292 CP (disobbedienza a decisioni dell'autorità: chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP, è punito con la multa). Inoltre, i dati registrati possono venir utilizzati a scopo probatorio non soltanto nell'ambito della procedura esecutiva al fine di ordinare e successivamente infliggere una sanzione in virtù dell'articolo 343 CPC (che elenca le sanzioni che il giudice dell'esecuzione può ordinare nell'ambito dell'esecuzione di obblighi di diritto civile e che non prevede altri strumenti d'esecuzione, non permettendo il diritto civile, ad esempio, di ordinare la detenzione), bensì anche in un procedimento penale, come ad esempio, per eseguire la pena comminata dal giudice civile in virtù del già citato articolo 292 CP o per coazione ai sensi dell'articolo 181 CP (cfr. FF 2017 6324).

La misura civile è limitata nel tempo, la sua durata massima è di 6 mesi e può essere prolungata di volta in volta di 6 mesi al massimo, sempre da parte del Pretore, rispettivamente del Pretore aggiunto. A titolo cautelare, la misura ha la durata limitata per un massimo di 6 mesi e non può essere prolungata (nuovo art. 28c cpv. 2 CPC).

L'ordine di una misura civile di sorveglianza passiva non comporta nessun costo per la vittima; per contro questi costi sono imputabili alla persona che rappresenta un pericolo e che sarà tenuta a portare il dispositivo elettronico.

Nell'ottica di un'informazione efficace delle autorità nei casi di violenza domestica, il Legislatore federale ha previsto un nuovo capoverso 3^{bis} all'articolo 28b CC, che prevede che il giudice civile comunichi la sua decisione alle competenti Autorità di protezione dei minori e degli adulti (ARP) nonché al competente servizio cantonale di cui all'articolo 28b capoverso 4 CC, nello specifico alla Polizia cantonale (art. 9a LPol) e ad altre autorità e terzi, per quanto ciò appaia necessario all'adempimento dei loro compiti o alla protezione dell'attore/vittima, rispettivamente serva all'esecuzione della decisione.

Le specificità di una sorveglianza elettronica in ambito civile sono chiare e delineabili rispetto a quelle dell'ambito penale. In ambito civile non si tratta di una sanzione, ma, come

detto, del controllo del rispetto di un divieto sancito da un'ordinanza restrittiva; non è la persona sottoposta a sorveglianza elettronica a chiederne l'applicazione, ma – in base ai principi del diritto processuale civile – la controparte/vittima e i criteri di applicazione della sorveglianza fanno stato di una valutazione propria da parte del Pretore, rispettivamente del Pretore aggiunto. L'uso della sorveglianza elettronica in ambito penale si fonda invece nel Canton Ticino su una richiesta all'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi da parte della persona condannata che vorrebbe beneficiarne e costituisce un'agevolazione all'esecuzione della pena. Per tali motivi, la sorveglianza elettronica trova l'adesione della persona soggetta al controllo geolocalizzato e comporta solo rare infrazioni rispetto alle norme e ai divieti imposti. Nondimeno, la sorveglianza elettronica in ambito penale è concessa in assenza di rischi di passaggi all'atto, l'applicazione del braccialetto è pianificabile con un certo anticipo (giorni/settimane) e l'esecuzione comporta una presa a carico da parte dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa.

2. Sviluppi futuri in ambito di sorveglianza elettronica

Una sorveglianza attiva dell'autore/condannato oggi non è stata prevista da nessun Cantone né per l'ambito civile né per l'ambito penale. Nel Canton Ticino essa è tuttavia in fase di valutazione con i preposti servizi cantonali. Esistono altresì ulteriori complessi dispositivi per la vittima di violenza domestica, per ora non in uso in Svizzera, ma che sono pure oggetto di approfondimenti a livello federale, per il tramite in particolare della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia.

III. ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE CANTONALE

Il Legislatore federale ha lasciato ai Cantoni il compito di designare il servizio competente per l'esecuzione della misura e disciplinare la procedura di esecuzione vera e propria, postulando la protezione dei dati registrati delle persone coinvolte (nuovo art. 28c cpv. 3 CC). L'articolo 52 capoverso 1 Titolo finale CC, dispone che i Cantoni emanino le norme di complemento del CC, in ispecie a riguardo della competenza delle autorità. Con la presente modifica della Legge di applicazione e complemento del Codice civile del 18 aprile 1911 si procede all'attuazione del predetto nuovo articolo 28c capoverso 3 CC.

Il Canton Ticino conosce da diversi anni l'utilizzo del braccialetto elettronico in ambito penale. La competenza decisionale pertiene all'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi e la competenza di esecuzione, compresa la sorveglianza passiva, all'Ufficio dell'assistenza riabilitativa della Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni. L'introduzione della sorveglianza elettronica nel nostro Cantone è frutto della sperimentazione attuata tra il 1999 e il 2017 in sette Cantoni e volta a verificare l'efficacia dell'esecuzione della pena detentiva al di fuori dei penitenziari, attraverso un monitoraggio elettronico differito dei movimenti della persona condannata. È con l'entrata in vigore del diritto sanzionatorio federale al 1° gennaio 2018 che questa esperienza pilota trova un suo ancoramento legislativo federale. In questo contesto, le competenze decisionali e di esecuzione a livello cantonale vigenti nella fase pilota, sono rimaste invariate.

Per quanto attiene all'identificazione dell'autorità competente per l'esecuzione della misura, lo scrivente Consiglio – tenendo conto della sistematica e della modalità di designazione delle autorità competenti per l'applicazione delle varie normative del Codice civile – propone di designare, quale ente responsabile dell'esecuzione della sorveglianza

elettronica in ambito civile, il Dipartimento delle istituzioni, demandando a un apposito regolamento la designazione della Divisione della giustizia e per essa dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa, quale unità amministrativa di esecuzione della decisione pretorile. Si tratta di una scelta coerente con i compiti già affidati al Dipartimento delle istituzioni in ambito di esecuzione pene. Tale soluzione appare essere di gran lunga la più efficace anche in termini organizzativi, visto che già oggi compete al Dipartimento delle istituzioni e per esso alla Divisione della giustizia e all'Ufficio dell'assistenza riabilitativa eseguire la sorveglianza elettronica in materia penale. Oltre a ciò, tale Ufficio si occupa da ormai dieci anni di autori di violenza domestica, fungendo da servizio di riferimento per la presa a carico degli autori (118 segnalati nel 2020, cfr. pto. I, per i quali può mettere a disposizione delle stanze nel foyer gestito dall'Ufficio), proponendo altresì dallo scorso anno in ossequio al nuovo articolo 55a CP, l'erogazione di programmi collettivi e individuali per autori di violenza domestica, contestualmente alla sospensione del procedimento che li riguarda da parte del magistrato. Questa scelta, ovvero di accorpare l'esecuzione in ambito civile della sorveglianza elettronica passiva (differita) a chi se ne occupa già in ambito penale, è infine quella operata da tutti i Cantoni svizzeri ed è peraltro indicata dal Consiglio federale (cfr. FF 2017 6326). Per quanto concerne la presa a carico delle spese relative all'esecuzione, si propone di porle a carico dell'autore, così come auspicato dal Consiglio federale. Questa competenza del Cantone è inclusa nella competenza esecutiva cantonale (cfr. FF 2017 6327). Le modalità sono precisate nel regolamento, prendendo spunto da norme simili in essere.

Quanto al tema della protezione dei dati derivante dall'utilizzo di un dispositivo elettronico che registra dati personali, il Legislatore federale ha disposto che i Cantoni debbano garantire, nell'ambito delle regolamentazioni esecutive, una finalità vincolata, affinché i dati registrati siano utilizzati esclusivamente per la prevenzione specifica della violenza (nuovo art. 28c cpv. 3 CC) e non per scopi diversi dall'imposizione o dall'esecuzione di un divieto. In questo senso, la normativa cantonale permette l'accesso ai dati da parte del giudice civile che ha decretato la misura della sorveglianza, conformandosi allo scopo della norma. Il diritto federale ha previsto inoltre che i dati ottenuti durante la sorveglianza debbano essere cancellati al più tardi entro 12 mesi dalla fine della misura (nuovo art. 28c cpv. 3 CC). L'obbligo di comunicare previsto dall'articolo 28b capoverso 3^{bis} CC e l'obbligo di informare previsto dall'articolo 55a CP creano le basi legali per la trasmissione di dati personali nel diritto civile e nel diritto penale; a livello cantonale viene predisposta una specifica base legale conforme al diritto federale, nell'ottica di facilitare il trasferimento dei dati tra le autorità giudiziarie civili e penali. Rispetto alle norme cantonali sulla protezione dei dati, tali disposizioni vanno tuttavia considerate come *lex specialis*, di conseguenza, esse prevalgono sulle norme cantonali in materia di protezione dei dati (cfr. FF 2017 6344).

IV. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Il Consiglio di Stato ha costituito un Gruppo di lavoro nell'ottica di implementare a livello cantonale la sorveglianza elettronica di cui all'articolo 28c CC. Nel Gruppo, coordinato dal Capo dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa, sono stati coinvolti i rappresentanti delle autorità interessate, nello specifico (in ordine sparso) la Direzione della Divisione della giustizia, l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa medesimo, il Ministero pubblico, le Preture, il Centro sistemi informativi, la Polizia cantonale, l'Incaricato cantonale della protezione dei dati e il Servizio di aiuto alle vittime di reati, con il compito di definire le modalità della sorveglianza e la relativa procedura di esecuzione, compresi i processi e i flussi, anche a

livello informativo. Il presente messaggio – che si limita a designare l'autorità cantonale competente per l'esecuzione della nuova normativa federale e ne riprende gli obblighi imposti in materia di sorveglianza elettronica – trova la condivisione da parte dei rappresentanti in seno al Gruppo di lavoro e delle varie cerchie consultate, in particolare dei Pretori ai quali è già stato presentato il dispositivo e spiegato il suo funzionamento.

V. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

La nuova normativa federale di diritto civile impone la modifica della Legge di applicazione e complemento del Codice civile del 18 aprile 1911. Ritenendo la sistematica della stessa, si propone di intervenire sub Titolo II Disposizioni organiche e di diritto cantonale, Capitolo II - Del Diritto delle persone (prima del Capitolo III concernente il Diritto di famiglia), introducendo un nuovo titolo A^{bis}. Protezione della personalità, che si inserisce tra il titolo A. afferente il Godimento dei diritti civili e il titolo B. di cui alle norme di Stato civile (art. 40 CC), alle quali seguono sistematicamente quelle riguardanti le persone giuridiche di diritto pubblico di cui all'articolo 59 CC.

Articolo 30a - Sorveglianza elettronica

Capoverso 1

Il nuovo articolo al suo primo capoverso – seguendo la sistematica della legge e la denominazione dei servizi competenti – determina la competenza del Dipartimento delle istituzioni per l'esecuzione della sorveglianza elettronica pronunciata dal giudice in virtù del nuovo articolo 28c capoverso 1 CC.

Capoverso 2

La norma riprende il tenore del nuovo articolo. 28c capoverso 4 CC, sancendo a livello cantonale l'obbligo al contributo alle spese per la sorveglianza elettronica da parte dell'autore della lesione. Si ritiene difatti giustificato che l'autore si assuma i costi per l'esecuzione di una misura resa necessaria a seguito del suo comportamento, anche in ottica dissuasiva. La partecipazione ai costi viene definita nel regolamento; compatibilmente con altri esempi di contribuzione alle spese, viene determinata in base alla capacità contributiva dell'autore.

Capoverso 3

Per chiarezza, viene qui esplicitata la facoltà del giudice civile che ha disposto la sorveglianza elettronica di poter disporre in ogni tempo dei dati derivanti dalla geolocalizzazione.

Capoverso 4

La legislazione federale ha previsto una chiara regolamentazione per garantire la protezione dei dati. I dati registrati possono venir utilizzati a scopo probatorio non soltanto nell'ambito di una procedura esecutiva al fine di ordinare e successivamente infliggere una sanzione in virtù dell'articolo 343 CPC, bensì anche in un procedimento penale, come ad esempio per eseguire la pena comminata dal giudice civile in virtù dell'articolo 292 CP o per coazione ai sensi dell'articolo 181 CP. La nuova norma prevede quindi che il giudice che ha ordinato la sorveglianza può in ogni momento prendere conoscenza dei dati relativi all'utilizzo degli apparecchi e che i dati raccolti, su domanda dell'autorità giudiziaria

competente, possono essere estratti e registrati su supporto indipendente ai fini di una procedura giudiziaria.

Capoverso 5

Il capoverso esplicita la delega al Consiglio di Stato della competenza per emanare le disposizioni necessarie per l'esecuzione della misura di sorveglianza.

VI. CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA E DI RISORSE UMANE

Per quanto attiene alle risorse umane, la messa in atto della sorveglianza elettronica giusta l'articolo 28c capoverso 3 CC comporterà oneri maggiori derivanti dall'operato del Dipartimento delle istituzioni e dall'Ufficio designato e dai vari attori coinvolti che ad oggi non è possibile stimare, dipendendo dalle decisioni che verranno sottoposte alle Preture da parte degli attori/vittime. In tale ottica, in una prima fase si farà capo alle risorse umane attualmente in dotazione presso l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa, monitorando l'evoluzione dell'attività. In base alla domanda effettiva decisa dal giudice civile, occorrerà valutare di anno in anno la necessità di disporre di personale supplementare, rammentando in questo contesto tra le mansioni del personale preposto la posa dell'apparecchio prevedendo le spiegazioni del caso alla persona che ne sarà dotata, la disinstallazione, la sorveglianza differita, la stesura dei rapporti all'attenzione dell'autorità giudiziaria, la manutenzione dell'apparecchio a noleggio, la fatturazione, l'eventuale procedura d'incasso, ecc.

L'impatto finanziario risultante dall'entrata in vigore della nuova normativa federale è costituito dunque in particolare dalla locazione dei braccialetti elettronici utilizzati per la sorveglianza passiva (differita). Come precisato nel regolamento, nei casi in cui il costo non può essere preso a carico dall'autore o da chi è tenuto al suo sostentamento, le spese sono anticipate dallo Stato, che può in seguito procedere al recupero presso l'interessato. Ritenendo le prime stime da parte dei Pretori e dei Cantoni romandi, è ipotizzabile un aumento preventivo massimo, da adeguare in funzione delle esigenze contingenti, pari a cinque braccialetti per il Canton Ticino, che dipenderà ad ogni modo direttamente dal numero di misure di sorveglianza pronunciate dalla giustizia civile, si rammenta, su richiesta dell'attore/vittima.

In termini finanziari, la locazione annuale di un braccialetto (compresa stazione fissa e caricatore, oltre assistenza 24 h su 24 h) è di fr. 5'900.-- (IVA e spese incluse), pari a fr. 15.-- giornalieri (IVA e spese escluse), unitamente alla necessità di usufruire di una chiave di apertura sostitutiva ogni cinque braccialetti circa, locata per fr. 400.-- (IVA e spese incluse). Le conseguenze finanziarie ricorrenti annue preventivate a titolo massimale derivanti dall'entrata in vigore della nuova normativa federale sono riportate nella tabella seguente:

Voce	Importo (IVA e spese incluse)
Locazione annuale di cinque braccialetti supplementari	fr. 29'500.--
Locazione annuale di una chiave di apertura sostitutiva supplementare	fr. 400.--
TOTALE COSTI	fr. 29'900.--

Dal profilo finanziario si segnala altresì la prevista rinuncia a riscuotere le spese processuali in caso di controversie per violenze, minacce e insidie secondo l'articolo 28b CC o riguardanti la decisione di ordinare una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC (art. 114 lett. f CPC), ciò che comporterà dei costi giudiziari supplementari per il Cantone, in ispecie per le Preture, difficilmente quantificabili, ma che tuttavia dovrebbero essere piuttosto contenuti in considerazione del numero relativamente basso di procedimenti.

VII. CONGRUITÀ CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Il disegno legislativo deriva dalla necessità di poter implementare le modifiche legislative introdotte a livello federale in un contesto molto più ampio che si inserisce negli obiettivi tracciati dal Programma di legislatura del Consiglio di Stato 2019-2023, Obiettivo 34, contestuale all'implementazione della Convenzione di Istanbul, all'elaborazione di un Piano d'azione cantonale, alle campagne di sensibilizzazione e di prevenzione e alla raccolta dati in ambito di violenza domestica.

VIII. CONSEGUENZE A LIVELLO DI ENTI LOCALI

L'implementazione della nuova normativa a livello civile compete esclusivamente al Cantone. Non ha nessun impatto sugli Enti locali.

IX. CONSEGUENZE AMBIENTALI

In termini di sostenibilità ambientale, la gestione digitale del braccialetto elettronico riduce l'impatto ambientale, permettendo un controllo della fattispecie in remoto, compresa la disattivazione. Si rileva inoltre che i braccialetti elettronici in uso sono garantiti per quanto concerne la protezione della salute.

X. ENTRATA IN VIGORE

L'art. 52 capoverso 2 Titolo finale CC dispone l'obbligo per i Cantoni di emanare le disposizioni complementari per l'esecuzione di una nuova norma del Codice civile, precisando la possibilità di procedere provvisoriamente in via di regolamento. Nell'ottica di garantire l'applicazione della nuova normativa federale con effetto al 1° gennaio 2022, lo scrivente Consiglio ha fatto propria tale facoltà, emanando le disposizioni organizzative e procedurali necessarie nel regolamento (cfr. ZGB-Bauer, Zürich und Bern 1998, art. 52 SchIT nn. 5 e 6).

XI. CONCLUSIONE

Il presente messaggio s'impone quale adeguamento della legislazione cantonale affinché sia possibile implementare la nuova normativa federale a tutela delle vittime di violenza domestica e di stalking che completa il diritto vigente, con l'obiettivo di ridurre i casi di violenza domestica e rafforzare la sicurezza degli individui e della collettività. Si ha qui un ulteriore passo, al quale ne seguiranno altri, nella lotta alla violenza domestica che lo scrivente Consiglio ha inserito nel Programma di legislatura 2019-2023, recependo altresì la sensibilità sul tema espressa in più occasioni anche dal Parlamento cantonale e dalla

Messaggio n. 8083 del 17 novembre 2021

Società civile. Per questi motivi, vi invitiamo a voler accogliere l'annesso disegno di Decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Manuele Bertoli

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Disegno di

**Legge
di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911**

modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 17 novembre 2021 n. 8083 del Consiglio di Stato,

decreta:

I

La legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 è modificata come segue:

Introduzione dell'abbreviazione del titolo: LAC

Abis. Protezione della personalità (nuovo)
(art. 28c CC e art. 343 cpv. 1^{bis} CPC)

**Sorveglianza
elettronica**

Art. 30a (nuovo)

¹Il Dipartimento delle istituzioni è competente per l'esecuzione della sorveglianza elettronica.

²L'autore della lesione è tenuto a sostenere le spese per l'esecuzione della sorveglianza elettronica.

³Il giudice che ha ordinato la sorveglianza elettronica può in ogni momento prendere conoscenza dei dati.

⁴L'autorità giudiziaria può domandare l'estrazione e la registrazione dei dati su un supporto indipendente in vista della loro conservazione nel quadro di una procedura giudiziaria.

⁵Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.